

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1200

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(SANTUZ)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Interno

(GAVA)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(FERRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1988

Modifiche all'articolo 93 del testo unico delle norme concernenti
la disciplina della circolazione stradale

ONOREVOLI SENATORI. - Il numero sempre crescente di autoveicoli appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari, ai funzionari delle organizzazioni internazionali con sede in Italia e al personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e consolari, che hanno seguito in Italia, rende necessario un più stretto controllo sia per i numerosi problemi di ordine organizzativo e amministrativo che esso pone, sia per l'aspetto della sicurezza che nell'attuale situazione di recrudescenza del terrorismo internazionale è divenuto di estrema gravità.

Sarà al riguardo utile ricordare che in Italia esistono tre corpi di diplomatici, quello accreditato presso il Quirinale, quello presso la Santa Sede e quello presso le organizzazioni internazionali con sede a Roma.

A tal riguardo, per quanto concerne le missioni diplomatiche con sede a Roma, si era prevista con legge 25 novembre 1975, n. 707, l'istituzione con successivi decreti ministeriali di un nuovo tipo di targa diplomatica caratterizzata dalla sigla CD seguita da un numero progressivo di tre cifre e da un ulteriore binomio letterale aleatorio che consente di individuare, anche se indirettamente, il Paese di appartenenza dell'agente diplomatico.

Il processo di graduale sostituzione delle vecchie targhe CD con quelle di nuovo tipo, iniziato circa due anni fa, si è recentemente concluso e grazie al nuovo sistema è stato possibile ritirare dalla circolazione le vecchie targhe diplomatiche (CD). Ciò ha permesso di individuare, fra l'altro, anche qualche abuso da parte di detentori non legittimati di autovetture targate CD. Sotto il profilo della sicurezza, la targa di nuovo tipo non consente inoltre un'immediata identificazione dell'agente diplomatico, in quanto il binomio finale viene

assegnato di concerto con le amministrazioni competenti su base di aleatorietà, per essere comunicato successivamente alle autorità nazionali di controllo e di sicurezza. Infine le targhe CD sono adesso «personalizzate» nel senso che vengono concesse *ad personam* all'agente diplomatico, e vengono ritirate al momento della sua partenza per terminata missione, per essere successivamente distrutte.

Le stesse considerazioni valgono anche per gli agenti consolari a Roma e in altre città in Italia, nonché per il personale amministrativo e tecnico in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari con sede in Italia.

Pertanto, il Ministero degli affari esteri, d'accordo con il Ministero dei trasporti, ritiene opportuno, viste anche le diversità di funzioni, immunità e privilegi, differenziare con la targa CC gli agenti consolari e con la targa KK il personale amministrativo e tecnico in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche in Italia. L'iniziativa risponde essenzialmente ad un diritto-dovere dell'agente consolare e dei membri del personale amministrativo-tecnico stranieri di essere immediatamente individuati, anche se non identificati direttamente; e con tale sistema l'Italia si allineerebbe alla normativa già in vigore presso numerosi altri Paesi.

A tali fini provvede il presente disegno di legge che, modificando opportunamente l'articolo 93 del codice della strada, consente di estendere il sistema adottato per le autovetture del personale della carriera diplomatica anche agli agenti consolari e al personale tecnico e amministrativo delle Rappresentanze estere in Italia.

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nè determina minori entrate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 93 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri, ai consoli ed agli agenti consolari esteri di carriera, nonché al personale tecnico ed amministrativo delle rappresentanze diplomatiche e consolari ed al personale delle organizzazioni internazionali in Italia, il Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia, previa visita e prova, quando prescritta, la carta di circolazione e provvede alla immatricolazione assegnando speciali targhe di riconoscimento distinte secondo codici alfanumerici determinati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri».